

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 09/01/2018

FATTO

Il ricorrente ha lamentato il mancato tempestivo addebito sul proprio conto corrente della rata di un mutuo e chiesto il rimborso dei danni subiti, dovuti: i) al blocco dell'operatività del conto; ii) al *"danno economico alla mia immagine di pagatore puntualissimo"* derivante dalla segnalazione del proprio nominativo presso i SIC; iii) alla perdita di tempo conseguente ai viaggi e alle telefonate effettuati per risolvere il problema; iv) alle spese per *"scritture"* e quelle postali.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- la rata relativa al mese di ottobre del rapporto di mutuo in essere con il ricorrente non è stata tempestivamente addebitata a causa di una *"anomalia tecnica"* (dovuta al mancato assolvimento dell'obbligo di profilatura del cliente imposto dalla normativa antiriciclaggio);
- il pagamento della rata, tuttavia, è comunque avvenuto in data 18.11.2015, non appena riscontrata la predetta anomalia;
- gli interessi moratori inizialmente addebitati al ricorrente sono stati rimborsati in data 15.02.2016, con valuta 30.10.2015;

- nessuna segnalazione in CRIF del nominativo del ricorrente è stata effettuata;
- la condotta dell'intermediario, che ha tempestivamente provveduto alle rettifiche del caso, avrebbe escluso il cagionarsi di un qualsiasi danno a carico del ricorrente.

DIRITTO

E' pacifico tra le parti che l'addebito sul conto corrente del ricorrente di una rata di un finanziamento sia avvenuto in ritardo per una "*anomalia tecnica*" imputabile all'intermediario resistente. Ciò nonostante, il Collegio rileva come il ricorrente non abbia fornito alcuna prova dei danni subiti per effetto del ritardo (che, peraltro, è stato comunque contenuto in meno di un mese), né della lamentata segnalazione del proprio nominativo in CRIF, contestata dall'intermediario resistente. Inoltre, come evidenziato dall'intermediario resistente, gli interessi di mora, maturati in ragione del pagamento della rate del piano di ammortamento oltre i termini negoziali, sono stati rimborsati con valuta al 30.10.2015, senza alcun aggravio, quindi, per il ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA